

Segreteria Regionale Puglia

Prot. 145/08 del 30/10/2008

A tutti gli iscritti FIMMG Puglia

Caro Collega,

i medici di famiglia che svolgono attività professionale in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale sono esenti dall'IRAP.

Lo ha finalmente definito la Corte di Cassazione con la recente sentenza depositata lo scorso 9 settembre n. 29176.

La motivazione della sentenza evidenzia che l'esenzione deriva in primis dal fatto, del resto già acquisito in molte altre decisioni della Cassazione, che in capo ai medici convenzionati non si ravvisa l'autonoma organizzazione richiesta dalla normativa IRAP in quanto inseriti in strutture organizzative con responsabilità ed interessi altrui e cioè del SSN. In alternativa o in aggiunta a tale criterio, la Cassazione indica il non disporre stabilmente di personale dipendente e non aver effettuato un certo volume di acquisti di beni strumentali per l'attività esercitata.

In sostanza il requisito dell'autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente è il responsabile dell'organizzazione, ha una dotazione di rilevanti beni strumentali o si avvale di dipendenti. Secondo la Corte, in questo caso si configura un'attività soggetta a IRAP, con capacità contributiva ed entità produttiva di ricchezza autonomamente funzionante fino a quasi prescindere dall'opera del professionista.

Le tesi fin ora sostenute dalla FIMMG Puglia trovano quindi un pieno riconoscimento da parte della Cassazione. Nei mesi scorsi, anche per dare ulteriore impulso alla costruzione della rete delle associazioni complesse dei medici di famiglia, in collaborazione con la Regione, la FIMMG aveva chiesto all'Agenzia delle Entrate di chiarire la valutazione del personale dipendente ai fini dell'assoggettabilità al tributo, rimarcando che il MMG opera nell'interesse del SSN per la tutela della salute del cittadino secondo schemi organizzativi adottati a livello nazionale e regionale e non autonomi, anche con l'ausilio di dipendenti.

Le ultime decisioni, sopra ricordate, consentono quindi al MMG di procedere tranquillamente sulla strada dell'associazionismo senza dover temere che i servizi resi al cittadino possano determinare un aggravio dal punto di vista fiscale per l'erogatore.

Bari, 30 ottobre 2008

Filippo Anelli
